

## ***Adesione al pvc: dubbi sull'istituto e confronto con il ravvedimento operoso***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

**Delega fiscale: il decreto legislativo di riforma delle sanzioni amministrative e penali in ambito tributario**

Scopri di più

Il **D.Lgs. 13/2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2024, dando attuazione alla Legge delega per la riforma fiscale (**L. 111/2023**), ha introdotto rilevanti **modifiche** in tema di **partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento**.

Tra le tante **novità** introdotte si segnala la reintroduzione dell'**adesione al processo verbale di constatazione** (pvc) redatto ai sensi dell'[articolo 4, L. 4/1929](#).

Nello specifico, l'[articolo 1, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 13/2024](#) ha previsto (mediante l'inserimento del nuovo [articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#)) la possibilità per il contribuente di prestare **adesione** alle risultanze del **processo verbale di constatazione** in due diverse modalità:

- **senza condizioni;**
- ovvero **condizionandola alla rimozione di “errori manifesti”** (si tratta, ad esempio, di eventuali errori di calcolo).

Al riguardo, è d'uopo sottolineare che il Governo, discostandosi dal parere reso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera, ha ritenuto che (cfr., relazione di accompagnamento) la portata normativa della locuzione **“errori manifesti”** vada ristretta ai soli casi di **“errori ictu oculi riconoscibili, senza necessità di attività interpretativa o valutativa”**.

Secondo quanto specificamente previsto al **comma 2**, della disposizione citata, l'adesione in parola può avere ad **oggetto esclusivamente il contenuto integrale** del processo verbale di constatazione e deve avvenire **entro 30 giorni** dalla relativa consegna, con la **riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste** nel caso di adesione ordinaria.

In particolare, la novella legislativa ha stabilito che l'adesione deve intervenire **entro i 30 giorni successivi** alla **data di consegna del processo verbale di constatazione** e che la stessa deve essere **comunicata**, da parte del contribuente, al competente ufficio dell'**Agenzia delle**

**entrate** indicato nel verbale e all'**organo** che lo ha redatto.

Nel caso di **adesione "condizionata"** alla rimozione di errori manifesti, i verbalizzanti (in senso lato, l'organo che ha redatto il verbale), **nei 10 giorni successivi** alla comunicazione, possono **correggere gli errori** indicati dal contribuente, mediante **aggiornamento** del **processo verbale di constatazione**, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Quest'ultimo, **entro i 60 giorni successivi** alla comunicazione dell'esito del riesame da parte dell'organo che ha redatto il verbale, **notifica l'atto di definizione** al contribuente.

Sul punto, occorre rilevare che **non è chiaro** se, in caso di **rigetto** da parte dei verbalizzanti, **l'istanza di correzione** possa essere **riproposta all'ufficio** dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, si ritiene che il **rigetto dell'istanza** di adesione condizionata sia **impugnabile**.

Nel caso di **adesione "non" condizionata**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, **entro i 60 giorni successivi** alla comunicazione del contribuente, **notifica l'atto di definizione dell'accertamento "parziale"** recante le indicazioni previste dall'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#).

In entrambe le ipotesi, come sopra riportato, l'attività dovrebbe concludersi con la notifica di un atto di **"definizione dell'accertamento parziale"**. Tale **denominazione**, però, appare **impropria**, in quanto l'adesione deve riguardare il **contenuto integrale** del processo verbale di constatazione, non essendo limitata, come nel vecchio regime, ai casi in cui dal pvc possa derivare un accertamento parziale.

Il nuovo [articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#), precisa, altresì, che **fino alla comunicazione dell'atto di adesione** e, comunque, **non oltre** la scadenza del **trentesimo giorno dalla consegna** del processo verbale di constatazione, i **termini per l'accertamento** restano **sospesi**.

Come anticipato, la novella ha stabilito, altresì, che l'**adesione** ai processi verbali di constatazione offre ai contribuenti, al fine di semplificare la gestione dei rapporti tra fisco e contribuenti, un grande vantaggio, e cioè la possibilità di poter beneficiare di una **riduzione delle sanzioni alla metà** di quelle previste nel caso di **adesione ordinaria** (e quindi **ad 1/6 del minimo**).

È previsto che il **pagamento** delle somme dovute dovrà avvenire nelle forme previste dall'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#) (ovvero, **entro 20 giorni** dall'adesione, eventualmente con **dilazione in un massimo di 8 rate trimestrali** oppure, per **somme superiori a 50.000 euro, in un massimo di 16 rate trimestrali**). Sull'importo delle **rate successive** alla prima sono dovuti gli **interessi al saggio legale** calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

In caso di **mancato pagamento** delle **somme dovute**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo** delle predette somme, ai sensi dell'[articolo 14, D.P.R. 602/1973](#).



Sotto il profilo dell'**efficacia è previsto**, infine, che la disposizione trovi **applicazione** con riferimento agli **atti emessi dal prossimo 30.4.2024**.

Da ultimo, si evidenzia che, sebbene in passato **l'adesione al pvc** sia stata **abrogata** in favore di un ampliamento dell'ambito di applicazione del **ravvedimento operoso**, di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#), la **scelta legislativa** operata con il D.Lgs. 13/2024, risulta comunque **apprezzabile** in quanto i due **istituti non** sono **alternativi, ma complementari**.

Invero, entrambi offrono ai contribuenti la possibilità di rimediare agli errori commessi; anzi, verosimilmente, **l'adesione al pvc** potrebbe risultare anche **più favorevole** del ravvedimento operoso, poiché - come detto - implica un **accordo integrale** con il fisco, assicura la riduzione delle **sanzioni ad 1/6 del minimo** e consente il **pagamento rateale** delle somme dovute.